



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE GENERALE

Revisione attuale: n. 3 del 06.07.2024
Precedenti versioni: Approvazione originaria Rev. 2/2022 del 25.11.2022
Firma approvazione organo amministrativo:



INDICE

1. **IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
 - 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
 - 1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa
 - 1.3. I reati commessi all'estero
 - 1.4. Le sanzioni previste dal Decreto
2. **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**
 - 2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello
 - 2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria
3. **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA MORFÙ S.R.L.**
 - 3.1. Storia e attività della Morfù S.r.l
 - 3.2. Finalità e struttura del Modello
4. **IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MORFÙ S.R.L.**
 - 4.1. Amministrazione e controllo
 - 4.2. Struttura organizzativa
5. **IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI**
6. **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**
 - 6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza
 - 6.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione
 - 6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 6.4. I requisiti dei singoli membri – I casi di ineleggibilità e di decadenza
 - 6.5. Conflitti di interesse e concorrenza
 - 6.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza
 - 6.7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza



- 6.8. I poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 6.9. L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza
- 6.10. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali
7. **IL CODICE ETICO (rinvio)**
8. **IL SISTEMA DISCIPLINARE (rinvio)**
9. **LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING**
10. **COMUNICAZIONE**
11. **LA FORMAZIONE**
12. **AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**
13. LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 E I PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001 E PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001 E PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIESSDECIES DEL D.LGS. 231/2001 E PRESIDI DI CONTROLLO
LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-DUODEVICIES DEL D.LGS. 231/2001 E PRESIDI DI CONTROLLO



1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il "Decreto"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", il Legislatore italiano ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il Legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);
- ii) da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti in posizione subordinata).

1 In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvenza del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la



realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con specifico riferimento ai reati colposi in materia di salute e sicurezza, difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

1.1. I reati che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati che determinano la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.



A) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., co. 2, n. 1)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Indebita percezione erogazioni fondo europeo agricolo (art. 2 della legge 23.12.1986 n.898)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)



B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal d.lgs. n. 202/2016]- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)



E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)- Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5)- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2)
H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)



<ul style="list-style-type: none">- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1 e 2)- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
L) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
M) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
N) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Ricettazione (art. 648 c.p.)- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
O) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)
<p>In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:</p> <ul style="list-style-type: none">- 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma- 171-bis comma 1 e comma 2- 171-ter- 171-septies- 171-octies
P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3 bis, 6)- Scarichi sul suolo (L. 152/2007, art. 103)- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (L. 152/2007, art. 104)- Scarichi in reti fognarie (L. 152/2007, art. 107)- Scarichi di sostanze pericolose (L. 152/2007, art. 108)- Sanzioni penali: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose-scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee-scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (d.lgs. 152/2006, art. 137)- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256)- Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/2006, art. 257)- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258)



<ul style="list-style-type: none">- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal d.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 260-bis)- Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9)- Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279)- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
R) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998)
S) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018]
T) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)
U) Reati transnazionali
<p>La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:</p> <ul style="list-style-type: none">- commesso in più di uno Stato;- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato. <p>Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)



V) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74). <p>Delitto di dichiarazione infedele, delitto di omessa dichiarazione, delitto di indebita compensazione (artt. 4, 5, e 10 quater d. lgs 74/2000) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a diecimilioni di euro.</p>
W) Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.- Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e).
X) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">- Furto di beni culturali (518 bis)• Appropriazione indebita di beni culturali (518 ter)• Ricettazione di beni culturali (518 quater)• Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518 nonies)• Importazione illecita di beni culturali (518 decies)• Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518 undecies)• Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518 duodecies)• Contraffazione di opere d'arte (518 quaterdecies)
Y) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)
<ul style="list-style-type: none">• Riciclaggio dei beni culturali (518 sexies)• Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies)

Nell'ambito del documento di **Risk assessment**, e dei successivi documenti di **Rinnovazione dei Risk assessment**, da intendersi quali parti componenti del Modello 231 della società, è stata valutata la "sensibilità" delle varie aree e dei vari processi aziendali ai cd. reati- presupposto sin qui riepilogati ed il rischio di verificabilità degli stessi nell'ambito della società.

1.1. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, Morfù S.r.l. (di seguito anche la "Società") può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e ne risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.



purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di sanzioni particolarmente incisive.

A norma dell'art. 9 le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 septies) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Esse sono applicate attraverso un meccanismo strutturato per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base dei parametri individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è

fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo

scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11, co. 2). Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con

un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una

medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.



La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione



pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima. L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;



- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello implica che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I commi 3 e 4 dell'art. 6 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Società allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito richiamate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di risk management e corporate governance, richiamate dalle successive Parti Speciali.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee Guida (di seguito, anche 'Linee Guida')³, aggiornate, da ultimo, a marzo del 2014.

Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e



dotato di un adeguato budget;

- definire specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei Destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.

Oltre che alle linee guida elaborate da Confindustria, atteso il settore in cui opera la

Morfù S.r.l., nell'elaborazione del presente Modello si è fatto riferimento anche al "Codice di comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del dlgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i." (aggiornamento 2019 elaborato dall'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA MORFÙ S.R.L.

3.1. Storia e attività della Morfù S.r.l.

La "Morfù S.r.l." (di seguito anche "Morfù" o la "Società") ha sede a Corigliano Rossano (CS) ed è stata costituita nel 2000.

La Società opera nel settore edile e, in particolare, ha come oggetto sociale principale lo svolgimento delle seguenti attività:

- la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di fabbricati di qualsiasi specie e la loro trasformazione ai fini turistici, alberghieri, e residenziali, da attuarsi sia direttamente che in economia, sia assumendo che concedendo cottimi e appalti;
- il compimento di opere di trasformazione, sistemazione, consolidamento di terreni e di fabbricati, movimento di terra, lavori di rete idriche, fognanti e stradali, lavori di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, impianti sportivi;
- bioedilizia usando, esclusivamente, materiali e tecnologie ecologiche;
- autotrasporti per conto proprio e per conti terzi;
- calcestruzzi; edilizia civile; fluviale; lavori di antinquinamento e di bonifica terrestre; fluviale, marittime e portuale; segnaletica stradale; conglomerati bituminosi; polifazioni di ogni genere sia soprasuolo che sottosuolo, destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da renderli stabili:
- lavori di diserbo sia meccanico che chimico.

La Società partecipa a gare di appalto indette da soggetti sia pubblici sia privati.

A tale proposito, Morfù, nel corso del tempo, ha acquisto commesse con interlocutori pubblici (principalmente RFI), nell'ambito di accordi quadro relativi ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e delle relative pertinenze.



3.2. Finalità e struttura del Modello

La scelta di dotarsi del Modello 231/2001 è stata volta a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e responsabilità sociale di impresa.

In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il Modello 231 della Società è costituito dalle seguenti parti componenti:

- **Parte Generale**: finalizzata a rappresentare i contenuti del Decreto e la funzione del Modello, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, i "Protocolli"), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria – compongono il Modello:
- **Documento di Risk assessment** e successivi documenti di **Rinnovazione dei Risk assessment**: nell'ambito dei quali è stata valutata la "sensibilità" delle varie aree aziendali e dei vari processi aziendali ai cd. reati- presupposto 231 ed il rischio di verificabilità degli stessi nell'ambito della società.
- **Codice Etico**



- **Parti Speciali** (a seguire indicate): riferite ai principali processi aziendali nell'ambito dei quali si è valutato sussistere un rischio di verifica di reati-presupposto, recanti i principi di comportamento, i protocolli ed i presidi di controllo da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;

Parte speciale 1: Gestione delle gare pubbliche (Rev. del 06.07.2024)
Parte speciale 2: Gestione dei rapporti con gli enti pubblici e l'autorità giudiziaria (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 3: Richiesta, gestione e rendicontazione di fondi ottenuti da soggetti pubblici (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 4: Gestione e trattamento dati e informazioni (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 5: Gestione amministrativa e predisposizione delle comunicazioni sociali e fiscali (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 6: Gestione sociale e rapporti con altre società (controllate, collegate, ati e consorzi) (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 7: Gestione risorse umane (Rev. del 26.03.2024)
Parte speciale 8: Gestione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Rev. del 26.03.2024)
Parte speciale 9: Gestione finanziaria (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 10: Gestione approvvigionamenti e subcontratti (Rev. del 26.03.2024)
Parte speciale 11: Gestione ambientale (Rev. del 30.06.2024)
Parte speciale 12: Gestione regalie, omaggi e sponsorizzazioni (Rev. del 25.11.2022)
Parte speciale 13: Gestione dei beni culturali (Prima approvazione del 30.06.2023)
Parte speciale 14: Gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (Rev. del 24.11.2023)

- **Sistema Disciplinare**
- **Statuto Organismo di vigilanza**

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MORFÙ S.R.L.

DATI LEGALI

Denominazione: "Morfù S.r.l."



Sede della società: Corigliano-Rossano (CS), Piazza Risorgimento 6 Codice Fiscale: 02340850789

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza - REA: n. 159153 Capitale sociale interamente versato: euro 600.000,00.

4.1. Amministrazione e controllo

L'amministrazione della Morfù S.r.l. è affidata ad un Amministratore Unico, a cui compete la rappresentanza legale della Società e a cui spettano i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dallo statuto societario.

La società ha nominato il revisore unico.

4.2. Struttura organizzativa

Dall'assetto organizzativo della Società esistente al momento dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo si evince che l'Organo Amministrativo è in relazione con le seguenti unità operative:

1. Contabilità di Cantiere
2. Responsabile amministrativo
3. Contabilità, fornitori e banche
4. Personale
5. Responsabile area tecnica
6. Progettazione
7. Ambiente e qualità
8. Sicurezza
9. Responsabili di cantiere

Per lo svolgimento della propria attività la Società si è dotata delle seguenti certificazioni:

- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA)
- Certificazione EN ISO 14001:2015 – manutenzione fabbricati e manufatti in ambito ferroviario, sfalcio erba
- Certificazione OHSAS 18001:2007 – manutenzione fabbricati e manufatti in ambito ferroviario, sfalcio erba
- Certificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 – manutenzione corpo stradale, fabbricati e manufatti in ambito ferroviario; sfalcio erba, diserbamento chimico e trattamento igniritardante in ambito ferroviario

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI



L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la propria ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (vd. infra).

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal Modello.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti.

6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'organo amministrativo è tenuto a nominare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza in forma monocratica o collegiale deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla società.

I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera dell'organo amministrativo, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

L'avvenuta nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati alla Società mediante adeguata comunicazione a tutti i destinatari. L'Organismo di vigilanza rimane in carica per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

6.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione



La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte dell'organo amministrativo;
- c) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'organo amministrativo;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di seguito esplicitate.

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e

tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio l'organo amministrativo. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, nel suo complesso, deve garantire il possesso di alcuni specifici requisiti, che devono caratterizzare l'azione e l'attività di controllo e monitoraggio sul Modello:



a) Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia autonomo e indipendente, non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all'organo amministrativo;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, e in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluse le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al flow charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati; è inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo nonché in ambito penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del Modello è prevenire la realizzazione di reati.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente e a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un adeguato budget e risorse adeguate.

d) Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

L'organo amministrativo, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- valuta la permanenza dei requisiti di cui sopra;
- si assicura che i componenti dell'Organismo posseggano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza;
- verifica che i componenti dell'Organismo non si trovino in situazioni di conflitto di interesse



con la Società.

La selezione dei componenti deve essere effettuata in ogni caso tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso e il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, nonché il suo aggiornamento e adeguamento.

6.4. I requisiti dei singoli membri – I casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. "atteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, a delitti ad essi assimilabili o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo

2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- relazioni di parentela, coniugio (situazione di convivenza di fatto equiparabili al coniuge) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'organo amministrativo, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione (laddove presente), nonché soggetti apicali della Morfù;

- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso Morfù;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Morfù, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e l'organo amministrativo.

6.5. Conflitti di interesse e concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione posta in essere nel rispetto dei modelli organizzativi di Morfù, uno o più membri dell'OdV si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, tali soggetti sono obbligati a darne comunicazione



immediatamente all'organo amministrativo e agli altri membri dell'OdV.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per il soggetto interessato, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi

o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399, lettera c), c.c.

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

6.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'organo amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che l'organo amministrativo provvede ad assegnargli su base annuale. Qualora il budget non fosse sufficiente a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà, l'OdV può proporre all'organo amministrativo un'integrazione. L'OdV può, dunque, con il proprio budget avvalersi di esperti qualora fosse necessario.

All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ad un consulente esterno, lo stesso dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

6.7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

o verifica dell'adeguatezza del Modello, cioè della sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;

o verifica dell'effettività del Modello, ovvero della rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

o a tali fini, monitoraggio dell'attività aziendale, nonché della funzionalità del complessivo



sistema preventivo adottato dalla Società;

2) aggiornamento del Modello, ovvero:

o segnalazione in relazione alle necessità di aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'organo amministrativo o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) informazione e formazione sul Modello, ovvero:

o promozione e monitoraggio delle iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (i destinatari);

o promozione e monitoraggio delle iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

o riscontro tempestivo, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, delle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

o esame e valutazione di tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;

o informativa agli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;

o segnalazione agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, delle eventuali violazioni del Modello e dei soggetti responsabili;

o in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a:

☑ documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

☑ registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Gli aspetti strettamente operativi sono definiti nel regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare all'atto dell'insediamento.

6.8. I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad



assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- ☐ di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- ☐ di accedere liberamente a tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- ☐ di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- ☐ di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- ☐ di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'organo amministrativo.

6.9. L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo

in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

I. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico destinati a privati o a dipendenti della pubblica amministrazione;
- 3) eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico ricevute dal personale;
- 4) eventuali scostamenti significativi dal budget distinti per singola macrocategoria di spesa, evidenziati dal controllo di gestione in fase di consuntivazione;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;



6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;

7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;

8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze che inadeguatezze dei presidi di salute e sicurezza sul lavoro, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

II. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

1) la trasmissione dei verbali dell'organo amministrativo;

2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, laddove non siano oggetto di delibera dell'organo amministrativo;

3) i prospetti riepilogativi delle eventuali gare bandite e i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati in affidamento diretto;

4) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;

5) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale/Sindaco, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;

6) i rapporti di verifica o audit svolte dagli organi di controllo interni;

7) i rapporti di verifica di eventuali ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza.

L'OdV, nel corso dell'attività di controllo, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Le funzioni aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere

l'inoltro delle segnalazioni, istituendo una apposita casella di posta elettronica:

odv231@morfusrl.it

Le segnalazioni devono essere tutte archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV. L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati.



6.10. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno con cadenza annuale, all'organo amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo. In ogni caso, l'Organismo in caso di urgenza può rivolgersi all'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dall'organo amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

7. IL CODICE ETICO (RINVIO)

La Società attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria corporate governance, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico.

Attraverso l'adozione del Codice Etico la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.



8. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)

Il d.lgs. n. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello». In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema disciplinare.

9. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

La redazione del presente modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del d.lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i MOG debbano prevedere:

- a) canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dalla Procedura di whistleblowing.

10. COMUNICAZIONE

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società al personale. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario



di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;

- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie);
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione / formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti sull'intranet aziendale (ove presente) e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'affissione in bacheca del Modello.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un kit informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

11. LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione con apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo stesso alla presenza dell'organismo di vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, ai presidi di controllo e così via.

La funzione "Risorse umane", supportata e in condivisione con l'Organismo di Vigilanza, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:



- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione (i) del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire dell'ente, (ii) della capacità di apprendimento del personale e (iii) del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

I Destinatari sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola

contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "Clausola 231").

12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Come in precedenza sottolineato, il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente i profili di rischio e i relativi presidi di prevenzione in



relazione alle specifiche esigenze della Società e alla sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in occasione di:

- modifiche e integrazioni al d.lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa o del business model della Società;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora che l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competono esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione, tuttavia, potrà essere sollecitata dall'Organismo di vigilanza.